COMUNE DI GENOVA **Repertorio N. 67988**

Contratto fra il Comune di Genova e la Società COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per il lotto CENTRO EST.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dott. Pietro Paolo MILETI SEGRETARIO GENERALE del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito Comune) rappresentato dalla Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero nata a [redacted] il [redacted], domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la scuola dell'obbligo.

E PER L'ALTRA PARTE – la Società COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA di seguito per brevità denominata Società CIR S.C. con sede in Reggio Emilia, Via Nobel 19 – CAP 42124 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Reggio Emilia n. 00464110352, rappresentata dal Dott. Luca BRAMBILLA nato a [redacted] il [redacted] e domiciliato presso la sede della Società nella qualità di Procuratore Speciale munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di procura speciale, rilasciata con atto a rogito Dott.ssa Giorgia Manzini, Notaio in Reggio Emilia in data 6 ottobre 2015 rep. 24010 che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo n. 2015-146.4.0-148 del 31 agosto 2015 come parzialmente modificata con determinazioni dirigenziali n. 2015-146.4.0-156, n.2015-146.4.0-160 e n.2015-146.4.0-166, esecutive ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta e selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti, al conferimento in appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Genova ripartito in sei lotti individuati su base territoriale per la presunta spesa complessiva, comprensiva del valore dell'opzione di prosecuzione relativamente a ciascun lotto sino ad un massimo di 12 mesi, di Euro 25.713.204,68, oneri fiscali esclusi, di cui Euro 265.874,60 per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali redatti, durante le sedute di gara dell'11 novembre 2015 cronologico n. 259, del 15 gennaio 2016 cronologico n. 6, del 18 febbraio 2016 cronologico 27 e del 30 marzo 2016 cronologico n. 55 , ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto relativamente al lotto CENTRO EST, è stato aggiudicato provvisoriamente alla Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA;

- che, per le motivazioni meglio esposte nella determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. 2016-146.4.0.-75 esecutiva dal 12 luglio 2016, l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio per il lotto di cui trattasi alla Società CIR S.C.;

- che in merito al presente lotto la società SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA ha presentato ricorso al T.A.R. Liguria (R.G.R. n. 546/2016) avverso la determinazione dirigenziale di revoca n.2016-146.4.0.-40 e ricorso, per motivi aggiunti, avverso la

determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva nei confronti di CIR S.C. n.2016-146.4.0.-75, con richiesta di sospensiva;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito codice dei contratti) e che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente atto.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del codice dei contratti ed acquisita la documentazione richiesta per l'esecuzione del contratto affida alla Società CIR S.C. che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica per il lotto CENTRO EST per la durata di diciotto mesi decorrenti dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 marzo 2018.

La Società CIR S.C. s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti C.S.A.) e relativi Allegati uniti alla Determinazione Dirigenziale n. 2015-146.4.0-148 del 31 agosto 2015 come modificata con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0-156, nonché alle condizioni di cui alla

determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-75 tutti provvedimenti della Direzione Scuola e Politiche Giovanili che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera "B" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. Ammontare dell'appalto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente servizio, per tutta la durata, viene così convenuto in Euro **2.894.435,94** (duemilioniottocentonovantaquattromilaquattrocentotrentacinquevirgola-novantaquattro) comprensivo di Euro 29.448,10 (ventinovemilaquattrocentoquaran-tottovirgoladieci) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A che sarà corrisposta direttamente all'Erario secondo il meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Le Parti si danno atto che il servizio verrà espletato con l'applicazione dei seguenti prezzi unitari a pasto/giornata alimentare, al netto di Euro 0,05 (zerovirgolazerocinque) per oneri riguardanti la sicurezza:

Pasti a crudo – Euro **2,29** (duevirgolaventinove)

Pasti pronti da consumare in loco - Euro **4,68** (quattrovirgolasessantotto)

Pasti pronti da consumare in loco (nidi d'Infanzia) – Euro **6,38** (seivirgolatrentotto)

Pasti pronti veicolati - Euro **4,90** (quattrovirgolanovanta).

Articolo 4 Articolazione dell'appalto – Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio di ristorazione scolastica, mediante la fornitura di Pasti a crudo, Pasti pronti da consumare in loco e Pasti pronti veicolati (come meglio definiti nell'art. 6 del C.S.A. "Articolazione del servizio" nonchè all'art.7 "Ulteriori prestazioni richieste all'I.A") e con le modalità operative disposte nel Titolo I del capitolato speciale.

In particolare e ai sensi dell'art. 5 del C.S.A. la Società appaltatrice, nell'esecuzione del

servizio, dovrà utilizzare:

- struttura/e produttiva/e (cucina e magazzino di proprietà/disponibilità aziendale);

- dieci cucine di proprietà pubblica per la produzione di pasti pronti da consumare in loco.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società CIR ha la disponibilità della struttura ubicata in Genova – Via Isocorte n. 16 – 28r.

Le sedi che usufruiranno del servizio di ristorazione scolastica sono ricomprese nel Municipio Centro Est e dettagliatamente elencate nell'Allegato 1 al suddetto C.S.A.; il numero dei pasti citato nell'art. 5 del C.S.A. è indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che la Società CIR, possa vantare diritti o riserve di sorta.

Inoltre a seguito di circostanze contingenti e/o imprevedibili il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni dell'entità del servizio o di modificare, in una o più sedi di ristorazione, la forma gestionale inizialmente indicata, così come disposto nel Titolo I - articoli 6, 9 e 12 del citato C.S.A..

L'erogazione dei pasti avverrà sulla base del calendario relativo alla ristorazione scolastica stabilito dalla Direzione Scuola e Politiche Giovanili - Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la scuola dell'obbligo e meglio espressi all'art. 15 del suddetto C.S.A..

Le derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti e delle bevande devono essere conformi alle vigenti normative in materia e a quanto espresso alle "Tabelle Merceologiche dei prodotti alimentari" (Allegato 9) e "Limiti di contaminazione microbica alimenti - superfici" (Allegato 6) tutti allegati al C.S.A. sopraccitato.

La Preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere espletate nel rispetto dei Titoli III - IV - V - VI – VII – VIII del predetto C.S.A..

Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, le prestazioni che la Società ha indicato a tale scopo, in sede di offerta, possono

essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto la Società ha indicato di voler affidare in subappalto, nei limiti di legge: *trasporto pasti; pulizie delle cucine e manutenzione ordinaria e straordinaria locali ed attrezzature; riciclaggio delle stoviglie monouso, le prestazioni di lavaggio dell'utensileria utilizzabile(piatti e bicchieri in melanina, policarbonato, polipropilene e posate in acciaio inox).*

Ai sensi del Titolo XII del predetto C.S.A., il direttore dell'esecuzione di cui infra effettua controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società saranno applicate le penalità previste dal successivo art.8, riservandosi il Comune di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Art. 5 Ulteriori prestazioni - La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di prosecuzione sino ad un massimo di 12 mesi alle medesime condizioni economiche, come previsto all'art. 3 del C.S.A. In tal caso la Società è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste nell'esercizio dell'opzione di cui sopra, alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal responsabile Unico del procedimento, la Signora Paola DONATI alla quale competono gli adempimenti disposti al TITOLO XII – art.87.

Articolo 7 - Referente della Società - Sono a carico della Società CIR S.C. tutti gli oneri già previsti dal C.S.A., quelli imposti per legge, per regolamento; in particolare la Società per tutta la durata dell'appalto dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito

sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Dott. Luca BRAMBILLA anti generalizzato che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purchè munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 8 Penali - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel C.S.A. si riserva di applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fatti specie contestabili, nell'Allegato 14 al medesimo C.S.A.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società predetta non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società; l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.

Articolo 9 Sospensioni delle prestazioni - La Società CIR S.C. non può, in alcun caso,

sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora l'Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.

Articolo 10 Pagamenti – Non è dovuta alcuna anticipazione; la Società CIR S.C. dovrà presentare all'inizio di ogni mese le fatture relative alla fornitura dei pasti effettuata nel mese precedente, contenenti gli elementi disposti all'art. 98 del C.S.A..

Sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG è **63806116C3**.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: 1DQ388. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dalla Società dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione

obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità , della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario Banca [redacted] - Codice IBAN [redacted], dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: [redacted] nata a [redacted] il [redacted] Codice fiscale: [redacted]; [redacted] nato a [redacted] il [redacted] Codice fiscale [redacted]; [redacted] nato a [redacted] il [redacted] Codice fiscale [redacted]; [redacted] nato a [redacted] il [redacted] Codice fiscale: [redacted]; [redacted] nata a [redacted] il [redacted] Codice fiscale: [redacted].

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.

Articolo 11 - Verifica di conformità - Fatti salvi i controlli disciplinati dal TITOLO XII - CONTROLLI DI CONFORMITA' del C.S.A., sono previste verifiche di conformità, di cui

agli artt. 312 e ss del D.P.R. n. 207/2010, finalizzate ad accertare la regolare esecuzione del contratto, a cadenza annuale.

Le verifiche di conformità sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, attraverso visite alla presenza del referente di cui all'art. 7 – preventivamente informato - e di un altro rappresentante del Comune.

Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della verifica, sottoscritto da tutti i presenti; in caso di riscontro di non conformità di lieve entità viene assegnato alla Società un termine per il corretto adempimento.

Per ogni verifica viene rilasciato un "certificato di verifica di conformità", in cui vengono riportati i dati contrattuali, i dati riferiti all'esecuzione delle prestazioni nel periodo, i riferimenti ad ulteriori attività di controllo effettuate, l'importo contrattuale dovuto alla Società. Il certificato viene confermato dal responsabile del procedimento e trasmesso alla Società per accettazione e sottoscrizione. All'atto della sottoscrizione, la Società può effettuare le contestazioni ritenute opportune.

Articolo 12 – Controversia pendente – Le parti si danno reciprocamente atto che in merito al presente affidamento è pendente nanti il T.A.R. Liguria ricorso R.G.R. n. 546/2016, proposto dall'impresa Serenissima S.p.A., e che le stesse si adegueranno agli esiti di tale giudizio. Inoltre in caso di accoglimento del predetto ricorso l'affidatario rinuncia sin d'ora ad avanzare nei confronti del Comune di Genova qualsiasi pretesa, anche a titolo risarcitorio.

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate

irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato -associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del codice dei contratti;

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge medesima, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonchè delle norme del capitolato speciale in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Impresa Aggiudicataria, anche a seguito di diffide del Comune;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del C.S.A. relative alle caratteristiche merceologiche;

- 1 (uno) episodio di intossicazione o tossinfezione alimentare dovuto ad accertata imperizia dell'Impresa Aggiudicataria;

- errata somministrazione di un regime dietetico particolare con grave danno per l'utenza;

- interruzione non motivata del servizio;

- mancata osservanza della normativa sul subappalto come disciplinato all'art. 106 del C.S.A.;

- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune;

- destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto;

- gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara;

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei locali, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento

dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre causa di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti ipotesi:

- applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- reiterazione di tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 95 "Penalità previste" del C.S.A.;

- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'I.A. per porre fine all'inadempimento.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata tramite PEC.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti

dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 13 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – La Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni, oltrechè quanto indicato all'art. 20 e seguenti per tutta la durata contrattuale.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

In particolare la Società, è tenuta ad applicare la "clausola sociale" così come indicata negli artt. 20 e sgg. del C.S.A. e, pertanto, ad assumere tutto il personale iscritto nel libro unico del

lavoro presente da almeno tre mesi nell'unità produttiva interessata, fatto salvo i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per personale adibito all'appalto si intendono tutti i lavoratori direttamente impiegati dall'Impresa.

Articolo 15 Sicurezza e salute dei lavoratori - La Società dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio, non connessi con i rischi di interferenza individuati nel documento di valutazione dei rischi e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.to L.vo 81/2008 e s.m.i.

La Società ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 7 comma 3 del predetto Decreto, contenente le misure adottate per eliminare le interferenze; detto documento che forma parte integrante del presente contratto, è depositato agli atti del Comune ed inoltre sarà messo a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo; essa s'impegna ad aggiornare la documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni di esecuzione a diverso titolo quale tecnico, organizzativo o logistico, comunque incidenti sulle modalità realizzative.

Articolo 16 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società CIR S.C. ha presentato polizza fideiussoria della Società [redacted] emessa in [redacted] per l'importo di Euro 144.722,00 (centoquarantaquattromilasettecentoventiduevirgolazerozero) ridotta nella misura del 50% ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

Il Comune può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Responsabilità verso terzi e assicurazione - La Società CIR S.C., assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili le polizze assicurative previste all'art. 109 del C.S.A., che tengano indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali e sensibili - La Società CIR S.C. è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito da D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 113 - Trattamento dei dati personali – del C.S.A. e ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che la Società si obbliga ad:

- organizzare un sistema di trattamento dei dati personali comuni e dei dati personali sensibili che riguardi tutte le operazioni espressamente richiamate dall'art. 4, c. 1 del D. Lgs. n. 196/2003;

- garantire la predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

La Società comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al

presente articolo il Dott. Luca Brambilla anti generalizzato, che provvederà in particolare a quanto di seguito specificato:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);

- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza;

- adozione e gestione di minime misure di sicurezza, ai sensi titolo V - capo II D.Lgs. n. 196/2003;

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20,21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;

- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Documenti che fanno parte del contratto - Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti

- il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 15 del presente contratto;

- l'offerta presentata in sede di gara dalla società.

Articolo 20 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico della Società CIR S.C.,

che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta di diciassette pagine e parte della diciottesima da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

Il Contraente: Dott. Luca BRAMBILLA

Ufficiale Rogante: Dott. Pietro Paolo MILETI

(sottoscritto digitalmente)